

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
AI FINI DEL CALCOLO DELL'EVR

Il giorno 3 del mese di luglio dell'anno 2024 presso la sede ANCE Enna si sono incontrati per FENEAL-UIL: Francesco Mudaro e Giuseppe Nicotra; per FILCA-CISL: Gintili Luca e Dathan Di Dio; per FILLEA-CGIL: Epifanio Riccobene e Salvatore Carnevale per l'ANCE Enna: Burgarello Sabrina e Matera Gildo

finalità dell'incontro è la definizione delle modalità di calcolo e corresponsione dell'Elemento Variabile della Retribuzione:

le parti come sopra rappresentate dopo ampia discussione raggiungono il seguente ACCORDO

1. Il testo dell'art.10 del Contratto integrativo territoriale del 03 marzo 2022 è sostituito dal seguente

"In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12,38 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, con decorrenza 01/05/2024, viene confermato l'istituto dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) che le parti territoriali fissano nella misura massima del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014 e che sarà riconosciuto, sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche territoriali sull'andamento del settore.

L'EVR, in quanto premio variabile tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e competitività nel territorio e non ha incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti da norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua diversa entità, entro il mese di aprile di ogni anno le parti si incontreranno per determinare la misura dell'EVR a valere per il periodo maggio/aprile.

L'EVR viene riconosciuto in relazione all'andamento territoriale su base triennale dei seguenti indicatori ai quali è riconosciuti il peso ponderale indicato:

1. Numero lavoratori iscritti – peso ponderale 25%
2. Massa salari denunciata – peso ponderale 25%
3. Ore denunciate al netto delle ore di cassa integrazione – peso ponderale 25%
4. Rapporto tra massa salari denunciata e massa salari versata – peso ponderale 25%

Nell'ambito della verifica degli indicatori di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR si applicherà quanto previsto dall'art. 38 del CCNL.

L'effettiva erogazione dell'EVR da parte delle imprese sarà conseguente alla verifica aziendale da farsi annualmente entro 30 giorni dalla verifica territoriale annuale.

La verifica aziendale sarà effettuata sulla base dell'andamento triennale dei seguenti parametri:


- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

In relazione alla quantificazione dell'EVR da erogare da parte delle aziende e in ordine all'obbligo di comunicazione si applica quanto previsto dall'art. 38 del CCNL."

2. il presente accordo avrà efficacia fino a nuova pattuizione.

L.c.s.


ANCE ENNA

Handwritten signatures in black ink, appearing to be the names of the representatives of ANCE ENNA.

FILCA-CISL AG-CL-EN

FILLEA-CGIL ENNA

FENEAL-UIL SICILIA CENTRALE

Handwritten signatures in blue ink, appearing to be the names of the representatives of the unions: FILCA-CISL AG-CL-EN, FILLEA-CGIL ENNA, and FENEAL-UIL SICILIA CENTRALE.